

COMUNE DI SPINEA (VE)

*Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione
Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo - **C.C.V.L.P.S.***

(Art. 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e art. 141 e seguenti del R.D. 6 maggio 1940, n. 635)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____.

INDICE

- Articolo 1: **OGGETTO.**
- Articolo 2: **COMPITI DELLA C.C.V.L.P.S. – COMPOSIZIONE-LUOGO DI RIUNIONE
COMPENSI CONVOCAZIONE – NOMINA E DURATA IN CARICA.**
- Articolo 3: **AMBITO DI APPLICAZIONE DEI COMPITI DI VIGILANZA.**
- Articolo 4: **PROCEDURE.**
- Articolo 5: **ALLESTIMENTI TEMPORANEI ALL'APERTO – VERIFICA DELLE
CONDIZIONI DI SICUREZZA.**
- Articolo 6: **ESAME DI PROGETTO E VERIFICA DEL RISPETTO DELLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE.**
- Articolo 7: **LOCALI DI TRATTENIMENTO CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O
INFERIORE ALLE 100 PERSONE.**
- Articolo 8: **LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O
INFERIORE ALLE 200 PERSONE.**
- Articolo 9: **LOCALI ED IMPIANTI A CARATTERE PERMANENTE CON CAPIENZA
SUPERIORE ALLE 200 PERSONE.**
- Articolo 10: **LOCALI ED IMPIANTI ESCLUSI DALLE VERIFICHE DELLA
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA.**
- Articolo 11: **RICHIESTE DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE - MODALITA' E
CONTENUTO DELLA DOMANDA.**
- Articolo 12. **NORMA FINALE**

Articolo 1

Oggetto

Il presente Regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'istituzione ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS), di cui all'articolo 141- bis del R.D. 6/5/1940 n. 635, come introdotto dal DPR 28/05/2001 n. 311.

Articolo 2

Compiti della C.C.V.L.P.S. – composizione - luogo di riunione – compensi - convocazione – durata in carica.

2.1 Compiti della C.C.V.L.P.S.

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art.141/bis del regolamento di attuazione T.U.L.P.S, ha il compito di verificare le condizioni di solidità, sicurezza ed igiene dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi dell'art. 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., attribuite alla competenza comunale dall'articolo 19 del D.P.R. n.616/1977 e così come prevista dal Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al DPR 28 maggio 2001, n.311, art.4.

In particolare la Commissione Comunale di vigilanza locali di pubblico spettacolo provvede a:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti (c.d. esame progetto per parere di fattibilità);
 - b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti realizzati o ristrutturati (c.d. verifica dell'agibilità) ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 3 del 08/01/1998 "Commissione apertura sale cinematografiche", anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco ministeriale delle attività spettacolari, di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
 - e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
2. Non sono di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza le verifiche dei locali e strutture seguenti, per il quale è sempre prescritta la verifica da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:
 - i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
 - i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell'Interno di concerto del Ministro della Sanità.
 3. Per gli allestimenti temporanei con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della Commissione Comunale di Vigilanza sono sostituiti, fermo restando le

disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo Ingegneri, Architetti o nel Collegio dei Geometri e Periti Industriali, che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno. Le modalità di attuazione sono meglio precisate nel successivo art. 8.

2.2. Composizione

La Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, è ai sensi dell'art. 141 bis del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. R.D. n. 635/1940, composta:

- a) dal Sindaco pro-tempore, o suo delegato che la presiede;
- b) dal Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato;
- c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal Dirigente dell'ufficio tecnico comunale, o suo delegato;
- e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato,
- f) da un esperto in elettrotecnica.

Inoltre, possono far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale. Per ogni componente della Commissione sono previsti uno o più delegati.

Alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, ad es. in materia idrogeologica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto da verificare, la cui nomina sarà effettuata di volta in volta dal Sindaco, oltre al rappresentante del CONI per gli impianti sportivi.

Le funzioni di segretario della Commissione Comunale di Vigilanza saranno svolte da personale in servizio presso il Servizio Attività Produttive del Comune di Spinea.

2.3 Luogo di riunione

Le riunioni della Commissione si svolgono di norma presso la sede municipale di Piazza del Municipio 1, salvo diverso luogo indicato di volta in volta, nell'avviso di convocazione.

2.4 Compensi

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dei richiedenti l'agibilità dei locali ed impianti, soggetti alla vigilanza della Commissione stessa. Ai componenti tecnici della Commissione, di cui alla lettera c) viene riconosciuto all'Ulss n. 13 la tariffa regionale prevista dal paragrafo 15 punto 1 del Tariffario della Regione Veneto;

Ai componenti di cui alla lettera e) ed f) viene riconosciuto un compenso da corrispondere per ogni singola seduta.

Tale compenso sarà dell'importo stabilito con delibera di Giunta Comunale, quale indennità di presenza, oltre all'onere integrativo dell'IRAP, se la prestazione sarà resa al di fuori dell'orario di servizio per l'attività di istituto, nonché il rimborso spese chilometrico, spettante ai dipendenti pubblici in base alle vigenti disposizioni di legge e se ne ricorre la fattispecie. Per il solo componente tecnico esperto in elettrotecnica, al compenso saranno corrisposti anche gli oneri previdenziali e l'IVA.

Nessun compenso è dovuto ai membri della Commissione per l'attività di cui l'articolo 141, comma 1, lettera e) del regolamento del TULPS ove si dispone di "controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo l'autorità competente gli eventuali provvedimenti."

La spesa dei compensi è a carico del conduttore del locale di pubblico spettacolo e/o dell'organizzatore della manifestazione, per la prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dall'autorità o dall'interessato. L'importo relativo è versato mediante bonifico bancario o in conto corrente postale alla Tesoreria.

Nessun compenso spetta ai rappresentanti degli esercenti locali di pubblico spettacolo e ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori in quanto componenti a partecipazione facoltativa, nonché ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale, in quanto attività svolta nell'ambito del contratto di lavoro dipendente.

2.5 Convocazione

La Commissione è convocata dal Presidente o suo delegato, con avviso scritto, a mezzo fax o a mezzo posta elettronica da inviare a tutti i componenti, con indicati: il giorno, l'ora e il luogo della riunione e gli argomenti da trattare. La convocazione è inviata anche al soggetto richiedente la licenza per il pubblico trattenimento o spettacolo, il quale può intervenire alla seduta per illustrare il progetto o l'iniziativa e presentare memoria e documenti, anche mediante proprio rappresentante o tecnico incaricato.

L'avviso deve essere spedito almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione, ed in caso di urgenza il termine può essere ridotto a 48 ore.

Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti di cui all'art. 141 bis, commi 2 e 3, del regolamento TULPS. E' sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal segretario.

Per la sicurezza degli impianti sportivi, i riferimenti alle Commissioni Provinciali di Vigilanza contenuti nel Decreto del Ministero dell'Interno 18/03/1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", devono intendersi fatti, con l'entrata in vigore del citato D.P.R. 311/2001, anche alle analoghe Commissioni Comunali, quando costituite, e sempre che si tratti di impianti con capienza pari o inferiore a 5.000 spettatori. Continua pertanto ad essere prescritta la partecipazione alle predette Commissioni, quale aggregato a titolo consultivo, di un rappresentante del C.O.N.I. dal medesimo designato.

2.6 Nomina e durata in carica

La Commissione è nominata con Decreto Sindacale, e resta in carica per tre anni e continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione. Due mesi prima della scadenza deve essere avviata la procedura per il suo rinnovo.

Articolo 3

Ambito di applicazione dei compiti di vigilanza

Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento:

- a) teatri;
- b) teatri tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti;
- c) cinematografi;
- d) cinema-teatri e cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere;
- e) auditori e sale convegni;
- f) locali di trattenimento, intesi come locali specifici, nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento non occasionale di spettacoli o trattenimenti;
- g) sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club;
- h) parchi di divertimento;
- i) circhi;

- j) luoghi all'aperto, delimitati o circoscritti con recinzioni, barriere, pannelli o altre soluzioni simili non facilmente rimovibili, allestiti per spettacoli e trattenimenti in genere, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10;
- k) locali multiuso, cioè locali adibiti ordinariamente ad attività non spettacoliche o di trattenimento, ma utilizzati occasionalmente per dette attività;
- l) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse;
- m) impianti sportivi in genere di cui alla vigente normativa in materia antincendio e in particolare dal Decreto Ministero dell'Interno 18 marzo 1996;
- n) manifestazioni fieristiche di cui alla legge regionale 23 maggio 2002, n. 11, qualora vengano installate apposite strutture per il pubblico.

Articolo 4 **Procedure**

Al fine di ottenere l'agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. per i locali rientranti nella sfera di competenza della Commissione Comunale, il richiedente deve presentare apposita domanda, in bollo, indirizzata al Sindaco:

- a) per ottenere il parere sul progetto (art. 141, 1° comma, lett. a) del Reg. T.U.L.P.S.:
 - a1. per nuova realizzazione;
 - a2. per variazione dello stato esistente, anche per adeguamenti a disposizioni di legge;
- b) per ottenere la licenza di agibilità, previo sopralluogo della Commissione di Vigilanza.

Per gli allestimenti temporanei la domanda è unica.

Le domande devono essere corredate della documentazione tecnica.

In ogni caso è fatta salva la possibilità della Commissione di richiedere ulteriore documentazione, in relazione alle particolari caratteristiche dei luoghi o delle strutture da esaminare o verificare.

Il responsabile del procedimento provvede a verificare la regolarità formale e la completezza della domanda, degli allegati e delle eventuali integrazioni, senza che questo costituisca pregiudizio per le successive richieste da parte della Commissione.

In caso di mancata presentazione dei documenti entro il termine concesso, la domanda è dichiarata improcedibile.

Nel caso in cui la Commissione rilevi la mancanza o l'irregolarità della documentazione allegata alla domanda, il responsabile del procedimento ne chiederà l'integrazione o la regolarizzazione, interrompendo i termini del procedimento, ai sensi della Legge 241/90.

Per il rilascio della licenza di agibilità ex art. 80 del TULPS non è necessario che il richiedente sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal TULPS, trattandosi non di licenza che abilita all'esercizio dell'attività, ma di atto attestante la regolarità dei locali sotto il profilo della sicurezza.

Articolo 5 **Allestimenti temporanei all'aperto – verifica delle condizioni di sicurezza**

5.1 Allestimenti temporanei con strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico

Il richiedente dovrà inoltrare al Comune, la domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione allegando la seguente documentazione:

- a) una planimetria in scala 1:1000 o 1:500, a firma di un tecnico abilitato, in grado di evidenziare: l'area utilizzata per la manifestazione; l'eventuale recinzione e le relative aperture per l'esodo; l'ubicazione dei palchi, degli stand, delle tensostrutture, dei fuochi e/o delle cucine con i relativi

depositi combustibili, l'eventuale sistema di alimentazione; la sistemazione dei posti a sedere e/o in piedi; l'ubicazione degli idranti stradali esistenti delle immediate vicinanze e degli altri mezzi di spegnimento fissi e portatili; l'ubicazione dei servizi igienici previsti;

- b) una relazione tecnica descrittiva, a firma di un tecnico abilitato, in grado di evidenziare: il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento; i requisiti di reazione al fuoco dei materiali installati secondo le modalità di prova stabilite dal Decreto del Ministero dell'Interno del 26/06/1984 "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" e dal D.M. 10/03/2005 e dal D.M. 15/03/2005;
- c) l'affollamento previsto; il rispetto delle norme di cui alla vigente normativa in materia antincendio e in particolare al Decreto del Ministero dell'Interno 19/08/1996 e di tutte le altre norme tecniche di Prevenzione Incendi per le attività pertinenti che rientrano nel campo di applicazione delle stesse;
- d) per l'impianto elettrico è necessario predisporre: il progetto dell'impianto elettrico da realizzare, a firma di un tecnico abilitato, comprendente: lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento; gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni; i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati i punti di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste; il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete a terra; la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione e dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e dei componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare; le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione o dichiarazione sostitutiva nei casi non previsti;
- e) per l'impianto di adduzione gas o gasolio è necessario predisporre: un elaborato grafico, corredato di relazione tecnico descrittiva, dell'impianto da realizzare in conformità alle norme UNI-CIG se con potenze termiche inferiori a 34,89 KW o al Decreto del Ministero dell'Interno del 12/04/1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi" nel caso di potenze superiori per impianti a gas, e al D.M. 28/04/2005 per impianti a gasolio;
- f) per i rumori è necessario predisporre una richiesta di autorizzazione in deroga al Servizio Ambiente, nel rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalla legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" ovvero autocertificazione di rispetto dei limiti ed orari previsti.

All'atto del sopralluogo da parte della Commissione Comunale dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- a) certificato di idoneità statica, a firma di un tecnico abilitato, per i palchi di altezza superiore a mt. 0,80 e per tutte le altre strutture installate;
- b) dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura installata;
- c) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cui al D.M. 37/2008 e s.m.i., comprensiva degli allegati obbligatori e del progetto effettivamente realizzato, a firma di un tecnico abilitato;
- d) certificati di omologazione attestanti la classe di reazione al fuoco dei materiali di arredo e di rivestimento posti in opera, corredati dalla dichiarazione di conformità e di una dichiarazione attestante che sono state rispettate le condizioni di impiego e posa in opera dei materiali, come previsto nei rispettivi certificati di omologazione;
- e) dichiarazione di conformità dell'impianto di utilizzazione di gas e/o di gasolio alle norme UNI – CIG se con potenze termiche inferiori a 34,89 KW o al Decreto del Ministero dell'Interno del 12/04/1996 nel caso di potenze superiori per impianti a gas, e al D.M. 28/04/2005 per impianti a gasolio. Nei casi previsti dovrà essere prodotta la ricevuta dell'avvenuta presentazione del progetto al Comando dei Vigili del Fuoco in base alla vigente normativa in materia antincendio;
- f) copia della DIA (mod. B1) protocollata dalla competente ASL ai sensi del D. Lgs. n. 193/2007 in caso di produzione o somministrazione di alimenti e bevande.

Salvo particolari controlli e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica di agibilità per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione Comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

In questo comma rientrano i locali compresi nel campo di applicazione del Decreto del Ministero dell'Interno del 19/08/96 (art. 1, comma 1) "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" ed in particolare i luoghi all'aperto, e comunque conformemente alla vigente normativa in materia antincendio ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stationamento del pubblico.

In tale caso il richiedente dovrà fornire:

- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti che lo svolgimento della manifestazione presenta le stesse caratteristiche e condizioni per la quale la commissione di vigilanza ha espresso parere favorevole;
- una certificazione, da parte di un tecnico abilitato, delle condizioni di staticità delle strutture che accolgono il pubblico;
- dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura installata;
- una certificazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici/di adduzione gas, in precedenza autorizzati.

Nei medesimi casi di cui al comma 2, in occasione della presentazione delle domande di licenza ex art. 68 e 69 del T.U.L.P.S. decorsi due anni dalla conclusione della manifestazione per la quale era stata concessa l'ultima agibilità, non è necessario che gli organizzatori ripresentino la documentazione tecnica e progettuale dell'area e delle attrezzature, sempre che si utilizzino gli stessi impianti ed attrezzature, e senza modifiche sostanziali nella dislocazione, in base a quanto fissato dalla Commissione.

5.2 Allestimenti temporanei senza strutture specificatamente destinate allo stationamento del pubblico

Per gli allestimenti temporanei in luoghi e spazi all'aperto (quali piazze e aree urbane), quando siano esclusi dal campo di applicazione della vigente normativa in materia antincendio e in particolare del Decreto del Ministero dell'Interno 19/08/1996, ovvero siano privi di specifiche attrezzature destinate allo stationamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie o usino palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a mt. 0,80, o usino attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, è fatto obbligo al richiedente di produrre, alle autorità competenti a rilasciare la licenza di esercizio:

1. la dichiarazione dell'idoneità statica delle strutture allestite, a firma di un tecnico abilitato;
2. la dichiarazione di corretto montaggio delle stesse;
3. la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnico abilitato;
4. l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

5.3. Allestimenti temporanei in edifici non aventi le caratteristiche tipiche di locali di pubblico spettacolo (scuole, capannoni industriali, e esercizi commerciali ecc.)

In edifici non aventi le caratteristiche tipiche di locale di pubblico spettacolo (scuole, capannoni industriali, esercizi commerciali, ecc.) possono essere realizzate manifestazioni temporanee. In tale caso la Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, su richiesta del proprietario dell'immobile o di chi ne abbia la disponibilità non occasionale, fornisce un parere di fattibilità

verificando successivamente, con sopralluogo, l'agibilità della struttura in base all'allestimento realizzato per l'ottenimento della quale dovrà essere presentata la documentazione tecnica elencata, come già specificata in precedenza:

- relazione tecnica generale;
- elaborati grafici;
- progetto dell'impianto elettrico;
- verifica dell'agibilità del locale.

5.4 Installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per gruppi di attrazioni, nel contesto di una singola manifestazione, trattandosi di singole attrazioni installate e gestite in diretta responsabilità dei singoli gestori, è necessario acquisire, ai fini del rilascio della licenza di esercizio, la seguente documentazione:
 - a) copia della licenza di esercizio delle singole attrazioni;
 - b) copia del libretto dell'attività dal quale si evinca l'avvenuta verifica annuale dell'attrazione ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 18 maggio 2007 "*Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante*";
 - c) dichiarazione di corretto montaggio di ciascuna attività, sottoscritta dal gestore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 3, del D.M. 18 maggio 2007, o, in alternativa da tecnico abilitato, riguardante tutti gli aspetti della sicurezza. Tale dichiarazione deve essere estesa ai collegamenti elettrici in presenza di aree attrezzate ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro elettrico dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività a firma di tecnico abilitato;
 - d) dichiarazione rilasciata dall'esercente l'attrazione di spettacolo viaggiante di conoscenza del corretto uso dell'attrazione e dei comportamenti da tenere, a tutela della pubblica incolumità, in caso di possibili situazioni di emergenza.
2. Ai fini del rilascio della licenza di esercizio, dovranno altresì essere ottemperate le seguenti prescrizioni:
 - a) dovrà essere garantita una distanza minima di almeno:
 - m. 3 tra ogni singola attrazione dotata di struttura meccanica in movimento;
 - m. 1,5 da recinzioni o siepi o elementi simili posti sul retro dell'attrazione, non direttamente accessibile al pubblico;
 - m. 6 da edifici, tendoni o strutture simili ivi adiacenti;
 - b) nel caso di installazioni in piazze o aree delimitate, dovrà essere garantito un accesso all'area costituito da un corridoio centrale avente una larghezza non inferiore a m. 3,5 ed un'altezza libera a m. 4, nonché un'adeguata area di manovra per i mezzi di soccorso, con particolare riferimento ai mezzi pesanti dei Vigili del Fuoco;
 - c) tutti i collegamenti elettrici siano opportunamente isolati onde evitare rischio di folgorazione o da ostacolo meccanico; i cavi elettrici posti a pavimento devono essere opportunamente isolati e protetti in modo particolare nei luoghi o corridoi ove vi è il passaggio o lo stazionamento delle persone;
 - d) ogni attrazione dovrà disporre di almeno n. 1 estintore - avente capacità estinguente non inferiore a 34A-244B-C - in regola con gli obblighi semestrali del controllo periodico.
3. La procedura di vigilanza mediante la Commissione va attivata solo in presenza di un parco di divertimento, definito quale complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo

viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni, giusto il D.M. 18 maggio 2007.

4. Resta ferma in capo al Comune la competenza di vigilare sul rispetto delle succitate prescrizioni, ai sensi dell'articolo 141-bis del regolamento T.U.L.P.S. .

Articolo 6

Esame di progetto e verifica del rispetto delle prescrizioni imposte

Dal verbale di parere della Commissione Comunale deve risultare la prescrizione al richiedente di presentare a fine lavori, in allegato alla domanda di agibilità ex art. 80 TULPS, anche la copia della avvenuta richiesta di rilascio del CPI ai Vigili del Fuoco, qualora dovuta dalla vigente normativa antincendio.

Nel caso di manifestazione temporanee, salvo diversa decisione del Sindaco, preso atto che non esiste un progetto edilizio in senso stretto su cui esprimere un parere, la verifica di cui al punto b) dell'art. 141 del regolamento TULPS inizia con l'esame della documentazione prodotta a corredo della domanda.

Articolo 7

Locali di trattenimento con capienza complessiva pari o inferiore a 100 persone

Per i locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza non superiore a 100 persone, utilizzati anche occasionalmente per spettacoli, trattenimenti e riunioni, devono comunque essere rispettate le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia antincendio ed in particolare dall'allegato al Decreto del Ministero dell'Interno del 19/08/1996, relative:

- all'esodo del pubblico;
- alla statica delle strutture;
- all'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati la cui idoneità, da esibire ad ogni controllo, dovrà essere accertata e dichiarata da tecnici abilitati.

Articolo 8

Locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore alle 200 persone.

I progetti dei locali e degli impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone, impiegati per spettacoli o pubblici trattenimenti, salvo che per gli allestimenti temporanei, sono soggetti al parere da parte della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che può disporre anche i successivi controlli.

Le verifiche e gli accertamenti dei medesimi locali ed impianti devono essere effettuati da un professionista iscritto all'Albo degli Ingegneri e Architetti, e/o al Collegio dei Geometri o Periti Industriali equiparato ai sensi di legge, il quale con una "relazione tecnica" attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno, nonché – con esclusione per le attività temporanee – la conformità al progetto approvato dalla Commissione Comunale e, per i locali con capienza fra 101 e 200 persone, la conformità dalla vigente normativa in materia antincendio.

Locali ed impianti carattere permanente con capienza superiore alle 200 persone

Per i locali in cui si svolga attività di pubblico spettacolo aventi una capienza complessiva superiore alle 200 persone è necessario presentare alla Commissione Comunale, la seguente documentazione:

- a) elaborati grafici a firma di un tecnico abilitato comprensivi di: planimetria in scala 1:1000 o 1:500, dalla quale risulti l'ubicazione del fabbricato; le vie di accesso per i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco; la destinazione delle aree circostanti; il tipo e l'ubicazione delle risorse idriche; una pianta in scala 1:100 o 1:200 del locale in progetto, evidenziante: la destinazione d'uso di ogni ambiente pertinente e non; la sistemazione dei settori dei posti a sedere e/o in piedi; gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro; la disposizione ed il tipo degli arredi e allestimenti; l'ubicazione dei servizi igienici; i dispositivi di sicurezza antincendio.
- b) relazione tecnica descrittiva, a firma di un tecnico abilitato, in grado di evidenziare: il tipo di spettacolo e/o intrattenimento; le modalità di svolgimento; l'affollamento previsto; l'ottemperanza alla normativa prevista dalla vigente normativa in materia antincendio e in particolare dalla regola tecnica allegata al Decreto del Ministero dell'Interno del 19/08/1996; le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegare per i rivestimenti e l'arredo in conformità ai criteri previsti dal Decreto del Ministero dell'Interno del 26/06/1984 e dai D.M. 10/03/2005 e D.M. 15/03/2005; i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo le indicazioni previste dal D.M. 16/02/2007 e D.M. 09/03/2007; la descrizione degli interventi strutturali, se previsti, e/o delle modifiche apportate alle strutture esistenti, con indicazione dei carichi e sovraccarichi di calcolo conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda;
- c) progetto dell'impianto antincendio e di segnalazione incendi ove previsto;
- d) progetto per l'impianto elettrico da realizzare, a firma di un tecnico abilitato, comprendente: lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento; gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni; i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati i punti di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste; nonché i pulsanti di sgancio totale dell'alimentazione elettrica, da posizionare all'esterno dell'attività, ed il quadro generale da installarsi in un ambiente protetto contro gli incendi; il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete a terra; la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione e dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e dei componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare; le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione o dichiarazione sostitutiva nei casi non previsti;
- e) schemi e relazione degli impianti di condizionamento estivo ed invernale, nei quali siano evidenziati: le condotte di mandata e di ripresa; il posizionamento della presa d'aria; le caratteristiche termoigrometriche garantite; le caratteristiche della filtrazione dell'aria; il tipo e la posizione dei generatori termici refrigeranti; il tipo e la quantità del fluido frigorigeno utilizzato; la posizione e il funzionamento dell'U.T.A.; lo schema funzionale con i dispositivi di sicurezza e blocchi di fermo in caso d'emergenza del sistema di condizionamento e ventilazione; la posizione e i sistemi di chiusura degli eventuali passaggi delle condotte aerotemiche sulle strutture di compartimentazione;
- f) la relazione di previsione dell'impatto acustico ai sensi della legge n. 447/1995 ed eventuali progetti di bonifica acustica per le attività rumorose;

- g) superando i 100 posti il locale è sottoposto a quanto previsto dalla vigente normativa in materia antincendio.

All'atto del sopralluogo sarà necessario produrre la seguente documentazione:

- a) certificati di omologazione attestanti la classe di reazione al fuoco dei materiali di arredo e di rivestimento posti in opera, corredati dalla dichiarazione di conformità e di una dichiarazione attestante che sono state rispettate le condizioni di impiego e posa in opera dei materiali, come previsto nei rispettivi certificati di omologazione; nonché certificati di omologazione, conformità e corrispondenza in opera delle porte, portoni e sipari resistenti al fuoco ove previsti.
- b) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, di cui al D.M. 37/2008 comprensiva di relativi allegati, a firma dell'impresa installatrice. Di tale dichiarazione di conformità deve far parte integrante il progetto dell'impianto elettrico effettivamente realizzato, a firma di un tecnico abilitato, e la reazione tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati nonché eventuali schede tecniche e certificati dei materiali medesimi.
- c) copia della DIA (mod. B1) protocollata dalla competente ASL ai sensi del D.Lgs. n. 193/2007 in caso di produzione o somministrazione di alimenti e bevande.
- d) certificato di collaudo statico, a firma di un tecnico abilitato, per i palchi di altezza superiore a mt. 0,80 e per tutte le altre strutture installate;
- e) dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura installata, appositamente redatta dall'installatore;
- f) documentazione per le misure antincendio prevista dalla vigente normativa in materia antincendio.
- g) certificato di agibilità edilizia dei locali;

Articolo 10

Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della commissione comunale di vigilanza.

Non sono di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza, le verifiche di locali e strutture seguenti:

- a) i locali cinematografici o teatrali (compresi i teatri tenda, cioè i locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti) e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- b) luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni.
In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti purché di altezza non superiore a m. 0,8 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché siano installate in aree non accessibili al pubblico. Nel caso di manifestazione di notevole rilevanza, il Sindaco, potrà comunque assoggettare a vigilanza la manifestazione, avvalendosi della Commissione per il parere, la verifica ed il controllo della manifestazione stessa;
- c) circoli privati esercenti attività esclusivamente nei confronti dei propri associati. Devono peraltro ritenersi assoggettati al regime autorizzatorio di cui all'art. 68 "Spettacoli e trattenimenti pubblici" del T.U.L.P.S. R.D. 18/06/1931, n. 773 e quindi soggetti anche al controllo della Commissione Comunale, le attività che, pur se svolte in locali asseriti come privati e non aperti al pubblico, presentino almeno una delle seguenti caratteristiche, così come previsto all'art. 2 della L.R.V. n. 29/2007:
 - 1. pagamento del biglietto d'ingresso effettuato di volta in volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti o meno il biglietto d'ingresso;

2. pubblicità degli spettacoli o trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, internet o altre forme di comunicazione destinate all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;
 3. strutturazione del locale e delle attrezzature tale da apparire prevalente l'esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di una attività di natura palesemente imprenditoriale;
 4. rilevante numero di persone che accedono ai locali del circolo rispetto alle specifiche finalità istituzionali e comunque in numero superiore ai limiti fissati per i locali di spettacolo e di intrattenimento in genere dalla vigente normativa in materia antincendio;
- d) le attività di somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar e/o in cui è collocato l'apparecchio musicale "Karaoke" o simili, a condizione che i locali non siano destinati o allestiti per l'accoglimento prolungato del pubblico in modo specifico per l'attività di trattenimento, anziché per quella di somministrazione;
- e) le sagre di cui al D. Lgs. 114/98 ed in cui si esercita il commercio su aree pubbliche o la somministrazione di alimenti e bevande e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo o trattenimento;
- f) le mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico prive di strutture per lo stanziamento del pubblico;
- g) i laghetti per la pesca a pagamento privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
- h) le piscine in cui si svolgono esclusivamente attività sportive e di istruzione della pratica sportiva nelle quali non vi è accesso indiscriminato del pubblico;

Nei predetti casi di esclusione della vigilanza della Commissione Comunale, allorché l'attività sia comunque assoggettata al rilascio della licenza di cui agli art. 68 o 69 del T.U.L.P.S. o ad altra autorizzazione comunale oppure a S.C.I.A., deve essere presentata, a corredo della domanda o della S.C.I.A., la dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché la dichiarazione di conformità degli impianti elettrici a firma di tecnico abilitato ai sensi del D.M. 37/2008 ed altra eventuale documentazione tecnica relativa alla sicurezza delle strutture installate.

La documentazione di cui al precedente punto deve essere acquisita anche nei casi in cui la manifestazione non è soggetta a licenza o autorizzazione in quanto promossa ed organizzata dal Comune.

Sono comunque esenti da ogni autorizzazione e/o licenza le feste private.

Articolo 11

Richieste di intervento della commissione – modalita' e contenuto della domanda

Ogni richiesta di intervento della Commissione Comunale, deve essere formulata con istanza in bollo, diretta al Sindaco:

- a) le domande per le quali è previsto l'intervento della Commissione comunale devono pervenire al servizio competente (Settore Attività Produttive) **almeno 30 giorni prima** della data entro cui occorre esprimere il parere o effettuare il sopralluogo di verifica;
- b) il servizio competente è tenuto ad istruire compiutamente la pratica **entro 10 giorni** dal ricevimento ed a trasmetterla in copia al Comando dei Vigili del Fuoco ed all'ASL;
- c) entro il medesimo termine il Segretario della Commissione Comunale, provvede ad invitare i componenti della Commissione a definire il giorno e l'ora della convocazione;
- d) **almeno 10 giorni prima** della data di convocazione, il Segretario della Commissione Comunale, conferma la data fissata dei Vigili del fuoco e invia le lettere di convocazione ai componenti.

Tutti i documenti allegati alla richiesta, dovranno corrispondere a quelli indicati dalla Commissione Comunale, devono essere in originale od in copia autenticata ai sensi di legge, redatti da tecnico abilitato, iscritto all'albo, ed in regola secondo la legge sul bollo.

Articolo 12
Norma finale

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia, con specifico riferimento al TULPS ed al relativo regolamento di attuazione come modificati dal DPR n. 311/2001, nonché alla Legge. n. 241/1990 e s.m.i. per la disciplina generale sul procedimento amministrativo ed al D.P.R. n. 445/2000.